SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 131° — Numero 114

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 18 maggio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Modena

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

DECRETO 3 aprile 1990, n. 117.

Regolamento di riorganizzazione dell'Ufficio per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone della Campania, della Basilicata e della Puglia, colpite dal terremoto 1980-81.

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, e, in particolare, il comma 4, che autorizza il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a costituire con proprio decreto, per far fronte a tutte le esigenze indicate dallo stesso art. 9, uno speciale ufficio, determinandone l'organizzazione, la dotazione di mezzi e di personale e individuandone gli oneri;

Visto il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in data 2 settembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1982, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 130, relativo alla costituzione dell'Ufficio per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate della Campania e Basilicata;

Visto il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 7 marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1989, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 20, con il quale da ultimo è stata disciplinata la riorganizzazione dell'Ufficio per la ricostruzione delle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia;

Visto l'art. 13, comma 2, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, che reca una nuova disciplina concernente l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni, attribuendo ulteriori competenze al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Visto il parere n. 1088/89, reso dalla I sezione del Consiglio di Stato in data 21 giugno 1989;

Visto il decreto n. 751/GAB del 25 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 settembre 1989, recante disposizioni dirette ad assicurare continuità all'azione amministrativa nella fase di transizione dal sistema eccezionale e derogatorio a quello ordinario;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 10 ottobre 1989, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1989, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 314, con il quale sono state emanate disposizioni per la gestione dei fondi di cui alle contabilità speciali costituite per gli interventi in questione;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che ai sensi dell'art. 5 del succitato decreto ministeriale n. 751/GAB del 29 settembre 1989 occorre procedere alla ristrutturazione dell'ufficio speciale sopra indicato;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 marzo 1990;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Comitato di coordinamento

1. È istituito il comitato di coordinamento per la elaborazione degli indirizzi generali dell'attività da svolgere dai soggetti interessati alla realizzazione degli interventi di ricostruzione, riparazione e sviluppo delle zone terremotate.

2. Il Comitato è composto dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o dal Sottosegretario di Stato all'uopo delegato, con funzioni di presidente; dai presidenti delle giunte regionali delle regioni Campania e Basilicata o, per delega, dagli assessori alla ricostruzione delle predette regioni; dai prefetti di Avellino, Potenza e Salerno; dal capo del Dipartimento del Mezzogiorno; dal presidente dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e dal direttore dell'Ufficio speciale di cui ai successivi articoli, con funzione di segretario. I prefetti, il capo del Dipartimento del Mezzogiorno e il presidente dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, qualora non possano partecipare alle sedute del Comitato, possono essere sostituiti da propri delegati.

Art. 2.

Articolazione dell'Ufficio

1. L'Ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate si articola nei seguenti servizi:

servizio di coordinamento dei piani di riparazione e di ricostruzione;

servizio di supporto ai comuni nell'attività di ricostruzione e di riparazione;

servizio per il completamento degli interventi di sviluppo;

servizio affari generali.

2. All'Ufficio è preposto un direttore nominato con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, scelto nell'ambito dei soggetti di cui all'art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nomina, altresì, il vice direttore dell'Ufficio le cui funzioni sono corrispondenti a quelle di dirigente generale o equiparate, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1987, concernente il Dipartimento per il Mezzogiorno.

4. A capo dei servizi sono preposti funzionari le cui competenze sono corrispondenti a quelle di primo dirigente dello Stato o equiparate.

Art. 3.
Servizio del coordinamento dei piani di riparazione e di ricostruzione

1. Il servizio del coordinamento dei piani di riparazione e di ricostruzione cura il coordinamento dei piani annuali di ricostruzione e dei piani e programmi poliennali regionali di sviluppo, di cui all'art. 35 della legge n. 219/1981 e la loro integrazione con i programmi degli altri enti e amministrazioni interessati.

2. Il servizio stesso, avvalendosi anche del Servizio opere sul territorio dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, verifica l'attuabilità tecnica ed amministrativa dei piani e programmi comunali e regionali. Cura, altresì, la raccolta delle informazioni presso le amministrazioni statali, regionali e pubbliche in generale e i contatti diretti a riscontrare lo stato di attuazione degli interventi di rispettiva competenza, assistiti dai finanziamenti della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, ai fini della più razionale e coordinata attività di ricostruzione delle zone colpite dal sisma.

Art. 4.
Servizio di supporto ai comuni

1. Il servizio di supporto all'attività di ricostruzione e riparazione dell'edilizia abitativa assiste le amministrazioni comunali mediante atti di impulso, consulenza e direttive — anche su specifici quesiti rivolti dagli stessi enti interessati — per la più sollecita, omogenea e corretta attività rivolta alla ricostruzione e riparazione del patrimonio privato abitativo colpito dal sisma.

2. Il predetto servizio attende, inoltre, al necessario coordinamento, anche mediante direttiva, dell'attività dei comuni in ordine all'attuazione degli interventi del patrimonio pubblico colpito dal sisma.

3. Il servizio stesso cura, altresì, la predisposizione di direttive per l'uniforme applicazione delle norme, con particolare riguardo agli interventi su beni di interesse storico artistico o monumentale, vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, di proprietà sia pubblica che privata.

Art. 5.
Servizio per il completamento degli interventi di sviluppo

1. Il servizio per il completamento degli interventi di sviluppo cura i rapporti con l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, con gli enti di gestione e manutenzione delle opere e con le autorità locali comunque interessate agli interventi stessi.

2. A decorrere dal 1° marzo 1990, nell'ambito del servizio di cui al comma 1 è costituita la gestione stralcio per il completamento, fino al loro esaurimento, e comunque non oltre il 28 febbraio 1991, degli interventi di cui all'art. 4 del decreto ministeriale n. 751/GAB del 25 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 settembre 1989, che opera secondo i criteri e con le modalità ivi previsti e si avvale degli organismi e soggetti di cui all'art. 5 dello stesso decreto. In particolare, al Consorzio Italtecnasud saranno affidate prestazioni di assistenza tecnica e logistica, esclusa ogni delega di funzioni pubbliche.

3. Alla prosecuzione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con le disponibilità presso le due contabilità speciali n. 1421/3 e n. 1249/8, intestate al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ai sensi del provvedimento del Ministro del tesoro in data 10 ottobre 1989.

Art. 6.
Servizio affari generali

1. Il servizio affari generali cura la trattazione degli affari concernenti l'amministrazione, il personale e i beni in dotazione all'Ufficio speciale e la predisposizione di elementi utili ai referti al Parlamento.

2. Il servizio si articola nei seguenti reparti: amministrazione del personale; bilancio; contabilità speciali e economato; ispettivo.

3. L'attività di vigilanza e di ispezione prevista dall'art. 13, comma 2, della legge n. 48/1989 è svolta, di norma, da funzionari del reparto ispettivo, nonché da funzionari dell'Ufficio o della competente struttura dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

Art. 7.
Dotazione organica

La dotazione organica dell'Ufficio per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate è così stabilita:

a) cinquanta unità poste a disposizione dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e dagli enti di promozione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1987, n. 58;

b) quaranta esperti nominati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a tempo determinato, sulla base di convenzioni;

c) dieci unità comandate dalle amministrazioni dello Stato.

Art. 8.
Oneri per il personale

1. Gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale di cui alle lettere *a)* e *c)* dell'art. 7 sono a carico delle rispettive amministrazioni o enti di provenienza. Gli oneri per le prestazioni di lavoro straordinario e per il trattamento di missione, determinati nella misura e nei limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, nonché quelli relativi al personale di cui alle lettere *b)* dello stesso art. 7, gravano sui fondi posti a disposizione dell'Ufficio. Le prestazioni per lavoro straordinario sono determinate in conformità al disposto dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e successive modificazioni.

2. Al personale di cui alle lettere *a)* e *c)* dell'art. 7 spetta il trattamento accessorio corrisposto ai dipendenti del Dipartimento per il Mezzogiorno.

Art. 9.

Spese di funzionamento

I fondi, di cui al capitolo 3354 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, continuano ad essere gestiti mediante la contabilità speciale n. 1422 istituita presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestata al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Art. 10.

Consegnatario-cassiere

Le funzioni di consegnatario-cassiere sono svolte dal consegnatario-cassiere dell'Ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Art. 11.

Il decreto ministeriale 7 marzo 1988, n. 577, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 1989, è sostituito dal presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 aprile 1990

Il Ministro: MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1990
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 354

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 9, comma 4, del D.L. n. 57/1982 (Disciplina per la gestione stralcio dell'attività di commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata) è il seguente: «Per tutte le esigenze di cui al presente articolo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può costituire uno speciale ufficio determinandone, con proprio decreto, l'organizzazione, la dotazione di mezzi e di personale e la individuazione degli oneri, che fanno carico al fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, utilizzando, per quanto possibile, il personale già alle dipendenze della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti collegati».

— Il D.M. 7 marzo 1988, relativo all'ultima modifica introdotta alla struttura dell'Ufficio per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate della Campania e Basilicata, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 1989.

— Il testo dell'art. 13, comma 2, della legge n. 48/1989 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) è il seguente: «È prorogato al 30 giugno 1989 il termine del 31 dicembre 1988 indicato nel comma 1-*bis*, lettera *c)*, dell'art. 1 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, concernente gli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni. A partire dal 1° luglio 1989 l'istruttoria delle pratiche relative agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, segue l'iter e le modalità previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64. I poteri ispettivi e di controllo, già di competenza della struttura speciale per le aree terremotate, sono affidati, sempre a datare dal 1° luglio 1989, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Nell'ambito dell'istruttoria le regioni Campania, Basilicata e Puglia esprimono parere di conformità sulla localizzazione, impatto ambientale e compatibilità in rapporto alla programmazione regionale».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 29 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 29 *(Consulenti e comitati di consulenza)*. — 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può avvalersi di consulenti e costituire comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni.

2. Per tali attività si provvede con incarichi a tempo determinato da conferire a magistrati, docenti universitari, avvocati dello Stato, dirigenti e altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, anche economici, delle aziende a prevalente partecipazione pubblica o anche ad esperti estranei all'amministrazione dello Stato.

3. Gli incarichi sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne fissa il compenso di concerto con il Ministro del tesoro».

— Il D.P.C.M. 12 dicembre 1987 (Articolazione dei servizi del Dipartimento per il Mezzogiorno, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1987, n. 12) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 gennaio 1988, n. 15.

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 35 della legge n. 219/1981 (Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti da eventi sismici del novembre 1980 e 1981) è il seguente:

«Art. 35 *(Definizione dei progetti regionali di sviluppo)*. — 1. Le regioni Basilicata e Campania provvedono alla predisposizione di piani di assetto del territorio e di progetti di sviluppo con priorità per le aree disastrate, per l'area napoletana, per le aree più densamente popolate dell'area salernitana e per le aree interne.

2. I piani ed i programmi di cui al presente articolo sono approvati con deliberazione del consiglio regionale ed inviati al CIPE che, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, assegna le relative risorse finanziarie in accordo con il programma triennale e tenendo conto dei programmi pluriennali di cui al successivo art. 36».

Nota all'art. 4:

— La legge n. 1089/1939 concerne la tutela delle cose d'interesse storico e artistico.

Nota all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 13, comma 2, della legge n. 48/1989 si veda la terza nota alle premesse.

Nota all'art. 7:

— Il D.P.R. n. 58/1987 concerne il riordinamento degli enti per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

Nota all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 12 del D.P.R. n. 344/1983 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie):

«Art. 12 (*Prestazioni straordinarie*). — 1. Le amministrazioni non interessate alla sperimentazione di cui al precedente art. 11 possono presentare, entro il mese di ottobre di ciascun anno a decorrere dal 1983, particolareggiati progetti finalizzati al raggiungimento di ben definiti obiettivi, precisandone i tempi di attuazione ed i contingenti di operatori impegnati. I progetti, da definire con le modalità previste dall'art. 3, punto 6), della legge quadro, contestualmente al monte ore occorrente alla realizzazione del progetto ed ai criteri di verifica dei risultati, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro proponente.

2. Con accordi decentrati, ai sensi dell'art. 14 della legge quadro, sarà data attuazione al progetto anche in relazione ad eventuali articolazioni interne dell'amministrazione proponente.

3. Resta fermo quanto disposto dal primo comma del precedente art. 9 in materia di revisione della disciplina contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 422/77.

4. Sono fatti salvi i criteri di attribuzione di ore di lavoro straordinario per gli uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri, di cui all'art. 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734. Sono fatte salve, altresì, le attribuzioni di ore di lavoro straordinario per servizi particolari e per attività imprevedibili causate da calamità o da eventi naturali.

5. La spesa derivante dal presente articolo e dal precedente art. 11 sarà contenuta nell'ambito del fondo di cui all'art. 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385».

90G0153

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 10 maggio 1990.

Integrazione alle ordinanze n. 1846/FPC, n. 1847/FPC e n. 1848/FPC del 30 dicembre 1989, concernenti interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo rispettivamente nei comuni di Lozzo di Cadore, Montefelcino e Gorga. (Ordinanza n. 1905/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente l'utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al Fondo per la protezione civile e non interamente impiegate;

Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, sono esaurite e che pertanto, al fine di poter affrontare e risolvere talune emergenze connesse a dissesti idrogeologici, che si appalesano improcrastinabili, è necessario far ricorso alla residua disponibilità dell'assegnazione disposta dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1989, n. 48;

Viste le proprie ordinanze n. 1846/FPC, n. 1847/FPC e n. 1848/FPC del 30 dicembre 1989, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1990, concernenti interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo rispettivamente nei comuni di Lozzo di Cadore (Belluno), Montefelcino (Pesaro) e Gorga (Roma);

Ravvisata l'opportunità di utilizzare, anche per i finanziamenti concessi con le citate ordinanze, le residue disponibilità dell'assegnazione disposta dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1989, n. 48;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

L'art. 2 delle ordinanze citate nelle premesse n. 1846/FPC, n. 1847/FPC e n. 1848/FPC del 30 dicembre 1989 è sostituito dal seguente: «Il contributo di cui all'art. 1 fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché sulle residue disponibilità di cui alla legge 10 febbraio 1989, n. 48».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A2214

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 12 aprile 1990.

Approvazione dell'intesa di programma sottoscritta dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, e, in particolare, l'art. 1, il quale, ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno, prevede il rafforzamento delle strutture tecnico-scientifiche nell'area meridionale;

Visto il programma triennale di intervento nel Mezzogiorno, approvato dal CIPE in data 10 luglio 1985, che riconosce alle attività di ricerca e di innovazione il carattere di fattori strategici per lo sviluppo delle regioni meridionali;

Visto l'aggiornamento del predetto programma al 1987-89, approvato dal CIPE con deliberazione del 29 dicembre 1986;

Visto il primo piano annuale di attuazione del programma stesso approvato dal CIPE in data 29 dicembre 1986, il quale — al fine di rimuovere i pesanti squilibri esistenti tra il Mezzogiorno ed il resto del Paese nello specifico settore energetico — ravvisa l'esigenza di attuare un'intesa di programma tra il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative ed il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per accelerare il potenziamento di strutture permanenti di ricerca scientifica e tecnologica e sviluppare programmi e nuove iniziative, per l'utilizzo delle energie rinnovabili e per l'uso razionale dell'energia;

Vista la nota del Ministro per gli interventi straordinari n. 2657/90 del 6 aprile 1990;

Visto l'aggiornamento del programma triennale 1990-1992 approvato dal CIPE nella seduta del 29 marzo 1990;

Visto il terzo piano annuale di attuazione approvato dal CIPE nella seduta del 29 marzo 1990;

Tenuto conto che l'intesa di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e il presidente del Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative, sottoscritta in data 26 marzo 1990, è finalizzata all'attuazione di interventi dell'ENEA nei settori dell'energia, dell'ambiente e dell'innovazione in grado di contribuire ad accrescere il livello scientifico e tecnologico nel Mezzogiorno;

Considerato che gli interventi previsti nel programma stesso comportano una spesa globale pari a 300 miliardi di lire, di cui il 60% a carico dell'intervento straordinario ed il restante 40% a carico del bilancio dell'ENEA;

Considerata la disponibilità di cui alla voce «agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema produttivo» della citata delibera del CIPE in data 29 marzo 1990 di approvazione del terzo piano annuale - dei mezzi finanziari occorrenti al programma dell'ENEA per la parte a carico dell'intervento straordinario;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Prende atto

delle linee operative e dell'intesa di programma, sottoscritta in data 26 marzo 1990, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dal presidente del Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative.

Delibera:

1. L'onere previsto, nel triennio 1990-1992, per l'attuazione dell'intesa di cui sopra, sottoscritta dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dal presidente del Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative, graverà, quanto a lire 120 miliardi, sul bilancio dell'ENEA relativo al medesimo triennio e, quanto a lire 180 miliardi, sui fondi del terzo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno, di cui alla voce «agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema produttivo».

2. Il piano progettuale si articola in ventisette progetti relativi:

alla riconversione del centro di ricerca di Trisaia (dodici progetti);

al potenziamento della struttura di ricerca di Portici (un progetto);

a interventi su ambiente, agricoltura, zootecnica e acquacoltura in Calabria (cinque progetti);

a interventi sull'ambiente marino (tre progetti);

al monitoraggio di parametri sismici (due progetti);

alla rilevazione e gestione di dati ambientali per l'applicazione in agricoltura (un progetto);

ai progetti di ricerca nei nuovi centri di sviluppo tecnologico (tre progetti).

3. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, contestualmente agli adempimenti previsti al punto 7 della delibera CIPI del 21 marzo 1989, curerà la presentazione al CIPE di una relazione attinente l'andamento delle intese di programma.

Roma, 12 aprile 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

90A2215

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 12 aprile 1990.

Approvazione del contratto di impresa tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e la società Gruppo tessile Castrovillari (G.T.C.).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la delibera del 16 luglio 1986 che ai fini di un più ampio sviluppo industriale nel Mezzogiorno, introduce lo strumento della contrattazione programmata demandando al piano annuale di attuazione la disciplina delle forme e delle modalità idonee a garantire tempestività e unitarietà all'intervento;

Visto il primo piano annuale di attuazione, approvato dal CIPE con delibera del 29 dicembre 1986, che nel qualificare la contrattazione programmata come strumento normativo-quadro inteso a regolare gli impegni assunti dal soggetto pubblico e dal soggetto privato definisce le forme e le modalità procedurali attraverso le quali viene a realizzarsi il contenuto contrattuale;

Vista la propria delibera del 24 marzo 1988 la quale impartisce direttive volte a disciplinare la manovra coordinata delle agevolazioni finanziarie nel quadro delle procedure della contrattazione programmata stabilite nel primo piano annuale di attuazione, con particolare riguardo alle condizioni di ammissibilità delle iniziative, comprese nel piano organico di interventi, alle agevolazioni che possono essere concesse alle stesse in base alle valutazioni settoriali e territoriali degli interventi;

Vista la propria delibera del 2 febbraio 1990 che allo scopo di favorire, nella zona delle fasce *A* (minor sviluppo) e *B* (sviluppo medio), l'insediamento di iniziative promosse da singole imprese di significative dimensioni, operanti in settori ad elevato contenuto tecnologico o caratterizzati da domanda crescente, prevede la possibilità di utilizzare le procedure della contrattazione programmata per contratti di impresa che hanno per oggetto programmi integrati triennali e che comprendono nuovi impianti industriali, centri di ricerca, progetti di ricerca e di formazione;

Visto il terzo piano annuale di attuazione, approvato dal CIPE con delibera del 29 marzo 1990, che stabilisce le priorità per l'esame preliminare dei piani progettuali dei contratti di impresa e i criteri e le modalità da tener presenti per la formazione e l'esecuzione dei medesimi;

Vista la proposta di contratto di impresa, trasmessa con nota n. 3/2939 del 9 aprile 1990, tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e la società Gruppo tessile Castrovillari (G.T.C.) formata dalla GEPI e dal Gruppo Polli, che regola gli impegni delle parti per la realizzazione nell'area di Castrovillari (Cosenza) di un polo tessile cotoniero attraverso l'attuazione nell'arco di un triennio di un sistema articolato di investimenti comprendenti nuovi impianti industriali, un centro di ricerca ed iniziative di formazione;

Considerato che il complesso delle iniziative tende da un lato all'obiettivo di fronteggiare le richieste del mercato su posizioni di avanguardia con la costituzione di due unità produttive specializzate nel settore della filatura cotoniera ed in quello della tessitura cotoniera e dall'altro alle finalità di reindustrializzazione dell'area di Castrovillari tramite la creazione di nuovi posti di lavoro e il reimpiego di lavoratori indicati nella delibera del CIPI del 29 gennaio 1981;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

1. È approvato il contratto d'impresa proposto dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con la G.T.C. S.p.a. con il quale la società si impegna a realizzare nell'area di Castrovillari (Cosenza) un programma integrato di durata triennale comportante un investimento complessivo di lire 173,9 miliardi, più lire 19,5 miliardi per scorte, così articolato:

	Miliardi di lire
A) Investimenti industriali	148,0
B) Impianto di uffici e rete distributiva	3,0
C) Centri di ricerca	2,0
D) Progetti di ricerca	4,9
E) Progetti di formazione e riqualificazione	16,0
	173,9

2. Le singole tipologie di investimento sono riconosciute ammissibili alle seguenti agevolazioni:

A) Quanto agli investimenti industriali costituiti da un nuovo impianto di filatura cotoniera e da un nuovo impianto di tessitura cotoniera, pari a lire 148 miliardi, oltre a lire 19,5 miliardi per scorte:

a) contributo in conto capitale di cui all'art. 69, comma 1, del testo unico n. 218/1978 secondo gli scaglioni di investimento determinati ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera *e)*, della legge n. 64/1986, con l'attribuzione delle due maggiorazioni del quinto previste dall'art. 69, commi 4 e 5, del testo unico n. 218/1978;

b) finanziamento a tasso agevolato nella misura prevista dall'art. 63 del testo unico n. 218/1978, così come modificato dall'art. 9, commi 3, lettera *e)*, 8 e 9, della legge n. 64/1986.

B) Quanto all'investimento connesso alla realizzazione di un impianto di uffici e rete distributiva da localizzare a Milano, pari a lire 3 miliardi:

a) contributo in conto capitale di cui all'art. 69, comma 1, del testo unico n. 218/1978 secondo gli scaglioni di investimento determinati ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera *e)*, della legge n. 64/1986, con l'attribuzione della maggiorazione del quinto prevista dall'art. 69, comma 4, e, ove ricorra, di quella prevista dal comma 5 del medesimo art. 69 del testo unico n. 218/1978;

b) finanziamento a tasso agevolato nella misura prevista dall'art. 63 del testo unico n. 218/1978, così come modificato dall'art. 9, commi 3, lettera *e)*, 8 e 9, della legge n. 64/1986.

C) Quanto agli investimenti relativi al centro di ricerca pari a lire 2 miliardi:

a) contributo in conto capitale di cui all'art. 70 del testo unico n. 218/1978, con l'attribuzione della maggiorazione del quinto di cui all'art. 12, comma 9, della legge n. 64/1986;

b) finanziamento a tasso agevolato di cui all'art. 63 del testo unico n. 218/1978 nella misura determinata ai sensi dell'art. 9, commi 3, lettera *e)*, 8 e 9, della legge n. 64/1986.

D) Quanto alla realizzazione di tre progetti di ricerca comportanti spese per complessivi 4,9 miliardi di lire:

contributo in conto capitale dell'80% come previsto dall'art. 12, comma 13, della legge n. 64/1986.

E) Quanto alla realizzazione del progetto di formazione, comportante una spesa di lire 16 miliardi, contributi in conto capitale nella misura di seguito specificata:

a) il 70% dei costi inerenti i corsi di qualificazione e/o riqualificazione del personale eventualmente già in forza presso le società del Gruppo Polli;

b) il 90% dei costi inerenti i corsi di formazione per il personale neo assunto. A tal fine l'occupazione dei lavoratori di cui alla delibera CIPI 29 gennaio 1981, deve essere considerata nuova occupazione.

3. In alternativa al finanziamento agevolato previsto al punto 2, lettera *A-b)*, può essere riconosciuto, nei limiti della legislazione vigente, il finanziamento agevolato attraverso l'emissione dei prestiti obbligazionari previsto dall'art. 10 della legge n. 64/1986.

Il finanziamento agevolato attraverso il meccanismo di cui all'art. 10 della legge n. 64/1986, da concedersi alle migliori condizioni ivi previste, può cumularsi con il contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico n. 218/1978 fino alla copertura finanziaria agevolata del 70% delle spese previste per investimenti fissi, ferma restando l'elevazione del limite per la maggiorazione del quinto del contributo in conto capitale ai sensi degli articoli 69, comma 4, e 63, comma 7, del testo unico n. 218/1978. Resta inoltre fermo il disposto di cui all'art. 9, comma 2, della legge n. 64/1986 per i casi di eventuale cumulo con disposizioni regionali e comunitarie.

4. L'onere complessivo delle agevolazioni finanziarie per l'attuazione del presente contratto, valutato in lire 89,6 miliardi, grava sulle risorse assegnate dal terzo piano annuale di attuazione alla voce «agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema produttivo».

Ogni ulteriore onere derivante da maggiori spese per investimenti, nel limite del 10% dell'importo globale di lire 173,9 miliardi indicato nel contratto di impresa graverà sulla stessa voce: «agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema produttivo» di cui al terzo piano annuale di attuazione.

Eventuali variazioni superiori a tale limite dovranno essere autorizzate dal CIPI.

5. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il quale può apportare in sede di stipula quelle modifiche che si rendessero necessarie, provvede all'attuazione del contratto di impresa secondo le procedure indicate nel medesimo, avendo cura di espletare gli adempimenti previsti al punto 7 della delibera CIPI 21 marzo 1989.

Roma, 12 aprile 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

90A2216

DELIBERAZIONE 12 aprile 1990.

Approvazione del contratto di impresa tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e la società Noel Penny Turbines (NPT) Italia S.r.l.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO
DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la delibera del 16 luglio 1986 che ai fini di un più ampio sviluppo industriale nel Mezzogiorno, introduce lo strumento della contrattazione programmata demandando al piano annuale di attuazione la disciplina delle forme e delle modalità idonee a garantire tempestività e unitarietà all'intervento;

Visto il primo piano annuale di attuazione, approvato dal CIPE con delibera del 29 dicembre 1986, che nel qualificare la contrattazione programmata come strumento normativo-quadro inteso a regolare gli impegni assunti dal soggetto pubblico e dal soggetto privato definisce le forme e le modalità procedurali attraverso le quali viene a realizzarsi il contenuto contrattuale;

Vista la propria delibera del 24 marzo 1988 la quale impartisce direttive volte a disciplinare la manovra coordinata delle agevolazioni finanziarie nel quadro delle procedure della contrattazione programmata stabilite nel primo piano annuale di attuazione, con particolare riguardo alle condizioni di ammissibilità delle iniziative, comprese nel piano organico di interventi, alle agevolazioni che possono essere concesse alle stesse in base alle valutazioni settoriali e territoriali degli interventi;

Vista la propria delibera del 2 febbraio 1990 che allo scopo di favorire, nella zona delle fasce *A* (minor sviluppo) e *B* (sviluppo medio), l'insediamento di iniziative promosse da singole imprese di significative dimensioni, operanti in settori ad elevato contenuto tecnologico o caratterizzati da domanda crescente, prevede la possibilità di utilizzare le procedure della contrattazione programmata per contratti di impresa che hanno per oggetto programmi integrati triennali e che comprendono nuovi impianti industriali, centri di ricerca, progetti di ricerca e di formazione;

Visto il terzo piano annuale di attuazione, approvato dal CIPE con delibera del 29 marzo 1990, che stabilisce le priorità per l'esame preliminare dei piani progettuali dei contratti di impresa e i criteri e le modalità da tener presenti per la formazione e l'esecuzione dei medesimi;

Vista la proposta di contratto di impresa, trasmessa con nota n. 3/2939 del 9 aprile 1990, tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e la società Noel Penny Turbines (NPT) Italia S.r.l., che regola gli impegni delle parti per la realizzazione in Piano Lago (Cosenza) di un piano triennale di investimenti finalizzato alla costituzione di un complesso aziendale caratterizzato da interrelazioni tra l'attività produttiva e quelle di ricerca e di formazione;

Considerato che tale piano integrato della NPT risponde all'esigenza di avviare nel Mezzogiorno, in conseguenza del patrimonio tecnologico e manageriale acquisito dal gruppo inglese Noel Penny Turbines Limited, un impianto di turbine a gas di avanzata concezione in grado di far fronte alle crescenti richieste di un mercato in espansione;

Tenuto conto altresì che tale iniziativa comporta nella stessa area investimenti nel campo della ricerca e della formazione professionale, tali da sostenere continuamente l'innovazione nella gamma delle turbine a gas e di accrescere il livello occupazionale previsto per il triennio di attuazione del piano in settanta posti di lavoro;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

1. È approvato il contratto d'impresa proposto dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con la NPT Italia S.r.l. con il quale la società si impegna a realizzare nell'area industriale di Piano Lago (Cosenza) un programma integrato di durata triennale comportante un investimento complessivo di lire 55,0 miliardi, così articolato:

	Miliardi di lire
A) Investimenti industriali	13,0
B) Centro di ricerca	11,0
C) Progetti di ricerca	25,0
D) Progetti di formazione e riqualificazione	6,0
	55,0

2. Le singole tipologie di investimento sono riconosciute ammissibili alle seguenti agevolazioni:

A) Quanto agli investimenti tecnologici industriali costituiti da un nuovo impianto di fabbricazione di microturbine a gas, pari a lire 13 miliardi:

a) contributo in conto capitale di cui all'art. 69, comma 1, del testo unico n. 218/1978 secondo gli scaglioni di investimento determinati ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera *e)*, della legge n. 64/1986, con l'attribuzione delle maggiorazioni del quinto previste dall'art. 69, comma 4 e 5, del testo unico n. 218/1978;

b) finanziamento a tasso agevolato nella misura prevista dall'art. 63 del testo unico n. 218/1978, così come modificato dall'art. 9, commi 3, lettera *e)*, 8 e 9, della legge n. 64/1986.

B) Quanto agli investimenti relativi al centro di ricerca pari a lire 11 miliardi:

a) contributo in conto capitale di cui all'art. 70 del testo unico n. 218/1978, con l'attribuzione della maggiorazione del quinto di cui all'art. 12, comma 9, della legge n. 64/1986;

b) finanziamento a tasso agevolato di cui all'art. 63 del testo unico n. 218/1978, nella misura determinata ai sensi dell'art. 9, commi 3, lettera *e)*, 8 e 9 della legge n. 64/1986.

C) Quanto alla realizzazione di tre progetti di ricerca comportanti spese per complessivi 25 miliardi di lire:

contributo in conto capitale dell'80% come previsto dall'art. 12, comma 13, della legge n. 64/1986.

D) Quanto alla realizzazione del progetto di formazione, comportante una spesa di lire 6 miliardi:

contributi in conto capitale nella misura del 90% dei costi di formazione del personale neo assunto.

3. L'onere complessivo delle agevolazioni finanziarie per l'attuazione del presente contratto, valutato in lire 43 miliardi, grava sulle risorse assegnate dal terzo piano annuale di attuazione alla voce «agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema produttivo».

Ogni ulteriore onere derivante da maggiori spese per investimenti, nel limite del 10% dell'importo globale di lire 55 miliardi indicato nel contratto di impresa graverà sulla stessa voce: «agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema produttivo» di cui al terzo piano annuale di attuazione.

Eventuali variazioni superiori a tale limite dovranno essere autorizzate dal CIPI.

4. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il quale può apportare in sede di stipula quelle modifiche che si rendessero necessarie, provvede all'attuazione del contratto di impresa secondo le procedure indicate nel medesimo, avendo cura di espletare gli adempimenti previsti al punto 7 della delibera CIPI 21 marzo 1989.

Roma, 12 aprile 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

90A2217

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 7 marzo 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal senato accademico nella seduta del giorno 21 novembre 1989;

Riconosciuta la necessità di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

Art. 1.

Nell'art. 378 dello statuto relativo alle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Università degli studi di Modena, è aggiunta la scuola «in tecniche di misure ambientali».

Art. 2.

Dopo l'art. 446 viene aggiunta la

Scuola diretta a fini speciali
in tecniche di misure ambientali

Art. 447. — È istituita la scuola diretta a fini speciali in «tecniche di misure ambientali» presso l'Università di Modena.

La scuola ha lo scopo di preparare diplomati di livello superiore ed aggiornare professionalmente operatori di gestione di controllo nel settore ambientale pubblico e privato dei parchi naturali e della protezione civile.

La scuola fornirà agli allievi una formazione tecnico-pratica sulle misure fondamentali che si effettuano sull'ambiente.

La scuola rilascia il diploma in «tecnico di misure ambientali».

Art. 448. — Il percorso formativo ha la durata di anni due e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ogni anno è organizzato in due cicli didattici.

Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e ore duecentocinquanta di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso, e per un totale di quaranta studenti.

Art. 449. — Sono ammessi alla scuola i diplomati di istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformità con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai vari corsi di laurea.

Art. 450. — Concorrono alla costituzione della scuola la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali cui afferiscono gli insegnamenti e i dipartimenti/istituti interessati.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 451. — I corsi di insegnamento, che comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, nei quattro cicli, sono:

1° Anno:

primo ciclo:

elementi di matematica e trattamento dei dati;

elementi di fisica;

elementi di chimica;

elementi di biologia I (area biologica generale);

secondo ciclo:

elementi di scienza della terra;

elementi di biologia II (area fisiologica generale);

elementi di oceanografia ed idrobiologia;

elementi di ecologia;

elementi di strumentazione elettronica di misura.

2° Anno:

terzo ciclo:

analisi chimiche ambientali I;

analisi biologiche ambientali I;

misure fisiche ambientali;

corso opzionale;

corso opzionale;

quarto ciclo:

misure metereologiche;

analisi chimiche ambientali II;

analisi biologiche ambientali II;

corso opzionale.

Art. 452. — I corsi opzionali sono scelti dagli studenti tra quelli attivati del seguente elenco:

analisi chimica degli inquinanti;

misure geomorfologiche e pedologiche;

misure di radioattività ambientale;

statistica e biometria;

misure geotecniche;

trattamento chimico degli inquinanti;

trattamento dei rifiuti solidi;

analisi ecotossicologiche;

analisi batteriologiche;

topografia;

fotogrammetria;

cartografia tematica.

La scelta viene effettuata dallo studente nell'ambito di un piano di studi coerente approvato dalla scuola.

Art. 453. — Dopo aver superato gli esami di tutti i corsi, lo studente consegue un diploma mediante il superamento di un esame consistente nella presentazione e discussione di un elaborato su un argomento di misure ambientali.

Esso viene assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame da un docente che guiderà lo studente nella preparazione dell'elaborato.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* a norma di legge.

Modena, 7 marzo 1990

Il rettore: VELLANI

90A2218

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 91

Corso dei cambi dell'11 maggio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1206,500	1206,500	1206,250	1206,500	1206,500	1206,500	1206,460	1206,500	1206,500	1206,500
E.C.U. .	1505 —	1505 —	1505,300	1505 —	1505 —	1505 —	1505,250	1505 —	1505 —	1505 —
Marco tedesco .	737,780	737,780	737,500	737,780	737,780	737,780	737,710	737,780	737,780	737,780
Franco francese. .	218,250	218,250	218,700	218,250	218,250	218,25	218,250	218,250	218,250	218,250
Lira sterlina. .	2023,200	2023,200	2024 —	2023,200	2023,200	2023,20	2022,750	2023,200	2023,200	2023,200
Fiorino olandese .	655,950	655,950	656 —	655,950	655,950	655,95	656,030	655,950	655,950	655,950
Franco belga .	35,572	35,572	35,570	35,572	35,572	35,570	35,573	35,572	35,572	35,570
Peseta spagnola. .	11,703	11,703	11,727	11,703	11,703	11,700	11,706	11,703	11,703	11,700
Corona danese .	192,880	192,880	192,750	192,880	192,880	192,880	192,880	192,880	192,880	192,880
Lira irlandese .	1974,800	1974,800	1976 —	1974,800	1974,800	1974,800	1975,500	1974,800	1974,800	—
Dracma greca. .	7,475	7,475	7,460	7,475	7,475	—	7,460	7,475	7,475	—
Escudo portoghese .	8,294	8,294	8,280	8,294	8,294	8,290	8,292	8,294	8,294	8,290
Dollaro canadese. .	1028 —	1028 —	1028 —	1028 —	1028 —	1028 —	1028,250	1028 —	1028 —	1028 —
Yen giapponese. .	7,866	7,866	7,855	7,866	7,866	7,860	7,862	7,866	7,866	7,860
svizzero .	863,840	863,840	864 —	863,840	863,840	863,84	864,040	863,840	863,840	863,840
Scellino austriaco. .	104,821	104,821	104,900	104,821	104,821	104,820	104,805	104,821	104,821	104,820
Corona norvegese. .	188,580	188,580	188,750	188,580	188,580	188,580	188,600	188,580	188,580	188,580
Corona svedese. .	200,200	200,200	201 —	200,200	200,200	200,200	200,650	200,200	200,200	200,200
Marco finlandese. .	308,900	308,900	310 —	308,900	308,900	308,900	309,300	308,900	308,900	—
Dollaro australiano. .	916,200	916,200	919 —	916,200	916,200	916,200	915,900	916,200	916,200	916,200

Media dei titoli dell'11 maggio 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,400
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,250
» 9% » » 1976-91	100,050
» 10% » » 1977-92	99,125
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97.	92,725
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	94,275
» » » 22- 6-1987/91	93,550
» » » 18- 3-1987/94	77,875
» » » 21- 4-1987/94	77,450
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/86.	93,475
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,750
» » » 11% 1- 1-1987/92 .	98,700
» » » 10% 18- 4-1987/92.	96,550
» » » 9,50% 19- 5-1987/92.	95,725
» » » 8,75% 18- 6-1987/93.	91,400
» » » 8,75% 17- 7-1987/93.	100 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93.	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	96,025
» » » TR 2,5% 1983/93	89,700
» » » Ind. 15- 7-1985/90.	100,025
» » » » 16- 8-1985/90.	100,150
» » » » 18- 9-1985/90.	100,125
» » » » 18-10-1985/90.	100,150
» » » » 1-11-1983/90.	100,800
» » » » 18-11-1985/90.	100,275
» » » » 1-12-1983/90.	100,450
» » » » 18-12-1985/90.	100,325
» » » » 1- 1-1984/91	100,950
» » » » 17- 1-1986/91	100,175
» » » » 1- 2-1984/91	100,950
» » » » 18- 2-1986/91	100,100
» » » » 1- 3-1984/91	100,725
» » » » 18- 3-1986/91....	100,150

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91. . . .	100,675
» » » »	1- 5-1984/91. . . .	100,825
» » » »	1- 6-1984/91. . . .	100,875
» » » »	1- 7-1984/91. . . .	100,550
» » » »	1- 8-1984/91. . . .	100,600
» » » »	1- 9-1984/91. . . .	100,650
» » » »	1-10-1984/91. . . .	100,650
» » » »	1-11-1984/91. . . .	100,675
» » » »	1-12-1984/91. . . .	100,575
» » » »	1- 1-1985/92. . . .	100,575
» » » »	1- 2-1985/92. . . .	100,175
» » » »	18- 4-1986/92. . . .	100,450
» » » »	19- 5-1986/92. . . .	99,750
» » » »	20- 7-1987/92. . . .	99,600
» » » »	19- 8-1987/92. . . .	100,250
» » » »	1-11-1987/92. . . .	99,350
» » » »	1-12-1987/92. . . .	99,450
» » » »	1- 1-1988/93. . . .	98,825
» » » »	1- 2-1988/93. . . .	98,575
» » » »	1- 3-1988/93. . . .	98,600
» » » »	1- 4-1988/93. . . .	98,750
» » » »	1- 5-1988/93. . . .	99,600
» » » »	1- 6-1988/93. . . .	99,800
» » » »	18- 6-1986/93. . . .	98,500
» » » »	1- 7-1988/93. . . .	99,700
» » » »	17- 7-1986/93. . . .	98,425
» » » »	1- 8-1988/93. . . .	99,575
» » » »	19- 8-1986/93. . . .	97,775
» » » »	1- 9-1988/93. . . .	99,225
» » » »	18- 9-1986/93. . . .	97,500
» » » »	1-10-1988/93. . . .	99,325
» » » »	20-10-1986/93. . . .	97,500
» » » »	1-11-1988/93. . . .	99,450
» » » »	18-11-1986/93. . . .	97,575
» » » »	19-12-1986/93. . . .	98,625
» » » »	1- 1-1989/94. . . .	99,200
» » » »	1- 2-1989/94. . . .	98,875
» » » »	1- 3-1989/94. . . .	99,025
» » » »	15- 3-1989/94. . . .	98,650
» » » »	1- 4-1989/94. . . .	98,850
» » » »	1- 9-1988/94. . . .	98,350
» » » »	1-10-1987/94. . . .	98,200
» » » »	1- 2-1985/95. . . .	99,400
» » » »	1- 3-1985/95. . . .	96,375
» » » »	1- 4-1985/95. . . .	95,850
» » » »	1- 5-1985/95. . . .	96,300
» » » »	1- 6-1985/95. . . .	96,300
» » » »	1- 7-1985/95. . . .	97,375
» » » »	1- 8-1985/95. . . .	96,325
» » » »	1- 9-1985/95. . . .	96,275
» » » »	1-10-1985/95. . . .	96,825
» » » »	1-11-1985/95. . . .	96,925
» » » »	1-12-1985/95. . . .	97,050
» » » »	1- 1-1986/96. . . .	97,200
» » » »	1- 1-1986/96 II . .	100,500
» » » »	1- 2-1986/96. . . .	97,250
» » » »	1- 3-1986/96. . . .	97,075
» » » »	1- 4-1986/96. . . .	96,725
» » » »	1- 5-1986/96. . . .	97,050
» » » »	1- 6-1986/96. . . .	97,275
» » » »	1- 7-1986/96. . . .	97,025
» » » »	1- 8-1986/96. . . .	96,125
» » » »	1- 9-1986/96. . . .	96,300
» » » »	1-10-1986/96. . . .	94,650
» » » »	1-11-1986/96. . . .	94,825
» » » »	1-12-1986/96	95,250
» » » »	1- 1-1987/97. . . .	95,075
» » » »	1- 2-1987/97. . . .	95,125
» » » »	18- 2-1987/97. . . .	95,100
» » » »	1- 3-1987/97. . . .	95,025
» » » »	1- 4-1987/97. . . .	94,825
» » » »	1- 5-1987/97. . . .	94,975
» » » »	1- 6-1987/97. . . .	95,400
» » » »	1- 7-1987/97. . . .	94,825
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 8-1987/97. . . .	94,525
» » » »	1- 9-1987/97. . . .	96,925
Buoni Tesoro Pol. 10,50%	18- 5-1990.	99,775
» » » 9,15%	1- 6-1990.	99,700
» » » 10,00%	1- 6-1990.	99,900
» » » 10,50%	16- 6-1990.	99,675
» » » 9,50%	1- 7-1990.	99,775
» » » 10,50%	1- 7-1990.	99,775
» » » 11,00%	1- 7-1990.	99,675
» » » 9,50%	1- 8-1990.	99,750
» » » 10,50%	1- 8-1990.	99,600
» » » 11,00%	1- 8-1990.	99,550
» » » 9,25%	1- 9-1990.	99,400
» » » 11,25%	1- 9-1990.	99,550
» » » 11,50%	1- 9-1990.	99,525
» » » 9,25%	1-10-1990.	99,025
» » » 11,50%	1-10-1990.	99,775
» » » 11,50%	1-10-1990 B	99,550
» » » 9,25%	1-11-1990.	99,075
» » » 9,25%	1-12-1990.	99,075
» » » 12,50%	1- 3-1991.	101,125
» » » 11,50%	1-11-1991.	98,225
» » » 11,50%	1-12-1991.	98,250
» » » 9,25%	1- 1-1992.	95,775
» » » 9,25%	1- 2-1992.	95,400
» » » 11,00%	1- 2-1992.	96,675
» » » 9,15%	1- 3-1992.	95,275
» » » 12,50%	1- 3-1992.	98,600
» » » 9,15%	1- 4-1992.	94,775
» » » 11,00%	1- 4-1992.	96,275
» » » 12,50%	1- 4-1992.	98,550
» » » 12,50%	18- 4-1992.	98,450
» » » 9,15%	1- 5-1992.	94,925
» » » 11,00%	1- 5-1992.	96,150
» » » 12,50%	1- 5-1992.	98,675
» » » 12,50%	17- 5-1992.	98,500
» » » 9,15%	1- 6-1992.	95,150
» » » 10,50%	1- 7-1992.	97,600
» » » 11,50%	1- 7-1992.	96,625
» » » 11,50%	1- 8-1992.	96,375
» » » 12,50%	1- 9-1992.	98,175
» » » 12,50%	1-10-1992.	98,225
» » » 12,50%	1- 2-1993.	97,725
» » » 12,50%	1- 7-1993.	97,050
» » » 12,50%	1- 8-1993.	97,050
» » » 12,50%	1- 9-1993.	97,100
» » » 12,50%	1-10-1993.	96,875
» » » 12,50%	1-11-1993.	97,050
» » » 12,50%	17-11-1993.	97,125
» » » 12,50%	1- 1-1994.	97 —
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90 11,50% .	99,625
» » » »	16- 7-1984/91 11,25% .	100,250
» » » »	21- 9-1987/91 8,75% .	95,625
» » » »	21- 3-1988/92 8,50% .	94,600
» » » »	26- 4-1988/92 8,50% .	94,525
» » » »	25- 5-1988/92 8,50% .	94,350
» » » »	22-11-1984/92 10,50% .	100,200
» » » »	22- 2-1985/93 9,60% .	96,775
» » » »	15- 4-1985/93 9,75% .	97,950
» » » »	22- 7-1985/93 9,00% .	95,050
» » » »	22-11-1985/93 8,75% .	94,325
» » » »	25- 7-1988/93 8,75% .	92,025
» » » »	28- 9-1988/93 8,75% .	91,550
» » » »	26-10-1988/93 8,65% .	92,150
» » » »	28-11-1988/93 8,50% .	91,225
» » » »	28-12-1988/93 8,75% .	91,275
» » » »	21- 2-1986/94 8,75% .	93,925
» » » »	26- 5-1986/94 6,90% .	87,800
» » » »	25- 3-1987/94 7,75% .	89,200
» » » »	19- 4-1989/94 9,90% .	94,675
» » » »	27- 7-1989/94 9,65% .	95,650
» » » »	30- 8-1989/94 9,65% .	95,450
» » » »	24- 5-1989/95 9,90% .	94,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M11050

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa ad accettare un'eredità e a conseguire un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della Croce rossa è stata autorizzata ad accettare l'eredità, consistente in beni immobili siti in Ravenna, via Guaccimanni n. 19, e via Tombesi dell'Ova, 24/26/28, del periziato valore complessivo di L. 650.850.000, disposta dal signor Sante Minghetti con testamento pubblicato per atto dott. Giorgio Mirri, notaio in Ravenna numero di repertorio 35375/5172.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della Croce rossa è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente nella somma di L. 30.000.000 in cartella C.C.T., disposto dalla signora Rina Bertazzoni con testamento olografo pubblicato per atto dott. Enrico Marchionni, notaio in Pesaro, numero di repertorio 145975.

90A2219

Autorizzazione alla Lega nazionale per la difesa del cane a conseguire un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990, sulla proposta del Ministro della sanità, la Lega nazionale per la difesa del cane è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente in un libretto di deposito della Cassa di risparmio di Genova e Imperia n. 39460 con L. 20.000.000, disposto dal signor Carluccio Baldoni con testamento olografo pubblicato per atto dott. Ottorino Stoppani, notaio in Sanremo e Imperia, numero di repertorio 5601.

90A2220

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.3170 XV J del 29 marzo 1990 i manufatti esplosivi, che la società Eur. Ind. Ex., con sede in Roma, intende importare dalla Cecoslovacchia sono riconosciuti, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico della legge di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e nei gruppi dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come qui di seguito riportato:

esplosivo da mina gelatinato denominato Gelamon 22 (fabbricato dalla Veb-Spreng-Stoffwerk di Schonebek): 2ª cat. gruppo *B*;

esplosivo da mina gelatinato denominato Gelamon 30 (fabbricato dalla Veb-Spreng-Stoffwerk di Schonebek): 2ª cat. gruppo *B*;

esplosivo da mina gelatinato denominato Gelamon 40 (fabbricato dalla Veb-Spreng-Stoffwerk di Schonebek): 2ª cat. gruppo *B*.

Con decreto ministeriale n. 559/C.3171 XV J del 29 marzo 1990 i manufatti esplosivi, che la società Eur. Ind. Ex., con sede in Roma, intende importare dalla Cecoslovacchia sono riconosciuti, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico della legge di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e nei gruppi dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come qui di seguito riportato:

miccia detonante NP V colore verde (fabbricata dalla Seller and Belliot di Vlasim): 2ª cat. gruppo *B* (n. 0065 ONU - 1.1.D);

miccia a lenta combustione impermeabile (125 s/m) n. 1 colore marrone (fabbricata dalla Seller and Belliot di Vlasim): 5ª cat. gruppo *B* (n. 0105 ONU - 1.4.S).

90A2221

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

* 4 1 1 1 0 0 1 1 4 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000